



# COMUNE DI SAN VITTORE DEL LAZIO

## MEDAGLIA D'ARGENTO AL MERITO CIVILE

PROVINCIA DI FROSINONE

VIA S.CROCE, CAP.03040

TEL. 0776-335037 - Fax 0776 335453

[ufficiotecnico@comune.sanvittoredellazio.fr.it](mailto:ufficiotecnico@comune.sanvittoredellazio.fr.it)

### **Regione Lazio**

Area Valutazione Impatto Ambientale

Responsabile del procedimento

Arch. Fernando Olivieri

[ufficiovia@regione.lazio.legalmail.it](mailto:ufficiovia@regione.lazio.legalmail.it)

**Oggetto:** Procedura di PAUR e Valutazione Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e DGR Lazio n.132 del 27/02/2018;

**Proponente Acea Ambiente srl; registro progetti n.66/2020;** "Adeguamento impiantistico e sistemazione ambientale del termovalorizzatore di San Vittore del Lazio con la realizzazione di una quarta linea".

***Integrazioni al parere del Comune di San Vittore del Lazio del 01/07/2021, prot. Regione Lazio n. 0570979, e del 27/11/2021 prot. Regione Lazio n.981326 del 29/11/2021 e memoria per la III<sup>a</sup> riunione della conferenza di servizi del 10/01/2022***

\*

Il Responsabile del Settore 3, Lavori Pubblici, Patrimonio ed Ambiente del Comune di San Vittore del Lazio, Ing. Domenico Iannetta, nominato con decreto sindacale del 01/07/2019 n.4589 e successivi Decreti Sindacali prot. n° 2996 del 20/05/2021 e prot. n° 4122 del 16/07/2021, competente al rilascio del parere di cui al procedimento in oggetto per quanto previsto dall'Art.25 del Regolamento Uffici e Servizi, come confermato dalla Delibera di Giunta Comunale n.50/2021 con la quale è stato incaricato di redigere e presentare il citato parere, con la presente

INVIA e COMUNICA

ai sensi dell'Art. 14 comma 4 della Legge 241/90, dell'Art.27 bis Dlgs 152/2006 smi, e della DGR 132/2018 Allegato A, cap. 6.7, le seguenti

**Integrazioni al parere del Comune di San Vittore del Lazio  
del 01/07/2021, prot. Regione Lazio n. 0570979,  
e del 29/11/2021 prot. Regione Lazio n. 981326**

**Memoria per la III<sup>a</sup> riunione della conferenza di servizi del 10/01/2022**

Con la nota prot. n°3788 del 30/06/2021, pervenuto al protocollo della Regione Lazio al n.057079 del 01/07/2021, il Comune di San Vittore del Lazio ha espresso **dissenso e parere negativo al rilascio di PAUR per la realizzazione ed esercizio della IV<sup>a</sup> Linea dell'impianto di termovalorizzazione** gestito dal proponente e sito in Loc. Valle Porchio in Comune di San Vittore del Lazio.



# COMUNE DI SAN VITTORE DEL LAZIO

## MEDAGLIA D'ARGENTO AL MERITO CIVILE

PROVINCIA DI FROSINONE

VIA S.CROCE, CAP.03040

TEL. 0776-335037 - Fax 0776 335453

ufficiotecnico@comune.sanvittoredellazio.fr.it

Con la medesima comunicazione l'Amministrazione Comunale ha indicato le modifiche progettuali, le prescrizioni e condizioni per il superamento del suddetto parere negativo.

Successivamente, ACEA Ambiente srl con nota del 12/08/2021, acquista al prot. della Regione Lazio n.0693282 del 01/09/2021, e con nota del 21/10/2020 acquisita al prot. della Regione Lazio n.0903018 del 22/10/2021, riscontrava le motivazioni poste a fondamento del parere negativo del Comune di San Vittore, ed esponeva integrazioni e chiarimenti sul progetto, **senza però aderire alle richieste di modifiche progettuali, alle prescrizioni e condizioni per il superamento del suddetto parere negativo.**

Inoltre, nelle more della convocazione della terza e conclusiva riunione della conferenza di servizi, fissata per il 29/11/2021, sono pervenuti, fra gli altri, i pareri:

- della Direzione Regionale Ciclo dei Rifiuti, con nota prot.n.0787726 del 04/10/2021 (positivo);
- della Direzione Regionale per le Politiche Abitative, la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica, con nota prot.n.0953538 del 19/11/2021 (positivo, soggetto a condizioni).

In considerazione di quanto contenuto nelle note di Acea Ambiente srl e nei suddetti pareri delle Direzioni Regionali, il Comune di San Vittore del Lazio ha provveduto ad integrare il parere di sua competenza del 30/06/2021 **con la nota del 29/11/2021 prot. Regione Lazio n. 981326.**

Successivamente la Regione Lazio, Area VIA, ha disposto il differimento della III<sup>a</sup> riunione della conferenza di servizi al 10/01/2022.

Nel frattempo sono pervenuti all'autorità competente:

- il parere del RUR della Regione Lazio, prot.n.1045690 del 16/12/2021;
- il parere della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Frosinone e Latina, del 07/01/2022, prot.n.151-P.

**In esito ai suddetti pareri il Comune di San Vittore del Lazio con la presente intende integrare quanto già esposto nelle note del 30/06/2021 e del 29/11/2021.**

\*

### **1. Titolarità e disponibilità in capo al proponente dei suoli della strada interessata dal progetto**

Il RUR nel parere unico del 16/12/2021 ha ripreso le condizioni contenute nel parere della Direzione Regionale Pianificazione Urbanistica, Paesistica e Territorio del 19/11/2021 prot.n.953538, ovvero ha assoggettato l'efficacia del parere *"ai dovuti accertamenti in merito alla titolarità e disponibilità da parte del soggetto proponente, ad operare la modifica del tracciato viario ricompresa all'interno della proposta progettuale"*.

**Orbene, il proponente non ha la titolarità e/o la disponibilità dell'area e dei suoli interessati dagli interventi viari.**

Infatti:

- 1.1- Con Delibera di Giunta n.58 del 19/03/1991 (all.n.1), il Comune di San Vittore ha disposto l'occupazione dei suoli -all'attualità ricadenti nel progetto del proponente- per la realizzazione della strada per *"Variante temporanea alla SS 430 per la demolizione del*



*soprappasso autostrada A1", in adempimento alla convenzione stipulata con la società Autostrade e di cui alla Delibera di Giunta Comunale n.55 del 19/03/1991 (all.n.2).*

*Come risulta dalla planimetria allegata alla DGC n.58/1991 (all.n.1), e dall'elenco delle particelle catastali sempre allegato alla detta Deliberazione (all.n.1), il tracciato della strada realizzata dal Comune di San Vittore del Lazio, oggi denominata Via Padula, **ricade sui suoli oggetto dell'intervento proposto da ACEA Ambiente srl, il cui progetto prevede l'utilizzo del sedime stradale per la realizzazione dell'impianto della IV<sup>a</sup> di termovalorizzazione**, nonché la realizzazione di un diverso assetto viario in sostituzione dell'esistente.*

Orbene, l'occupazione dei suoli effettuata dal Comune nel 1991 per la realizzazione della strada tutt'ora esistente, è stata mantenuta fino all'attualità senza opposizione e rivendica da parte di alcuno, tanto che all'attualità la strada è utilizzata da tutti gli utenti della rete viaria, stante la sua natura pubblica.

- 1.2- Ne consegue l'applicazione del principio secondo il quale allorché l'opera pubblica realizzata ha comportato un sostanziale e definitivo mutamento della destinazione d'uso dei suoli, si verifica l'acquisto della proprietà a titolo originario del fondo su cui insiste l'opera **per accessione invertita o occupazione acquisitiva.**

*Infatti, "l'accessione invertita si verifica quando la P.A., in carenza di un legittimo provvedimento espropriativo, e quindi sine titolo, occupa il suolo di un privato e radicalmente lo trasforma mediante l'insediamento definitivo dell'opera pubblica.*

*È, dunque, l'irreversibile trasformazione del suolo che determina l'acquisto a titolo originario della proprietà del bene da parte della P.A. e ciò si verifica allorché il bene (suolo) perduta la sua connotazione originaria, risulti irreversibilmente inserito nel nuovo contesto dell'opera pubblica. Perché ciò si realizzi non è necessario che l'opera sia portata a compimento definitivo, bastando che il terreno abbia subito una radicale trasformazione del suo aspetto materiale, in modo da perdere la sua conformazione fisica originaria, che siano, cioè, intervenute trasformazioni che rilevano e individuano una nuova destinazione impressa al suolo" (ex multis, Corte di Cassazione del 26 febbraio 1983, n. 1464).*

Peraltro, nella domanda di rivendica o restituzione dei fondi è pervenuta al Comune di San Vittore del Lazio nei termini prescrizionali previsti dall'ordinamento.

- 1.3- Inoltre, la proprietà dei suoli in capo al Comune è ammessa dallo stesso proponente con la nota del 21/09/2021 (all.n.3), nella quale si legge che:

*"I terreni identificati al foglio n. 18 particelle n. 186 e 378 sono gravati da uso civico demaniale, il cui Ente Gestore è, pertanto, la Vostra Spettabile PA; per tale motivo nessun soggetto privato può avere alcun titolo disponibilità delle aree, come, peraltro, si evidenzia dalla perizia già a Vostre mani.*

*Giova, altresì, ricordare che la particella n. 186, a seguito di delibera della Giunta Comunale del 19 marzo 1991, è stato, altresì, destinato ad occupazione del fondo*



*stradale per la realizzazione relativa alla variante della SS 430; sullo stesso si è perfezionata, in seguito, la cd. accessione invertita”.*

Pertanto, la proprietà dei suoli ove insiste l'attuale sedime viario è di proprietà del Comune di San Vittore del Lazio, e la strada realizzata -Via Padula- è pubblica ed oggetto di uso senza discriminare da parte di tutti gli utenti.

Ergo, **Acea Ambiente non ha né la proprietà né la disponibilità dei suoli sui quali intende realizzare gli interventi di cui all'istanza di PAUR in oggetto.**

## 2. Usi civici sull'area d'intervento

La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Frosinone e Latina, con parere del 07/01/2022 (all.n.4), **ha espresso parere negativo, confermando l'interferenza delle particelle gravate da uso civico rispetto al progetto di riassetto viario proposto da Acea Ambiente srl**, e rappresentando le condizioni per il superamento del dissenso quali:

- la conclusione del procedimento di mutamento d'uso delle suddette particelle;
- la modifica del progetto di riassetto viario, affinché il nuovo tracciato non interferisca con i suoli gravati da uso civico.

Si ribadisce quanto già rappresentato nella nota del 29/11/2021 prot.n. 981326, alla quale è stato allegato il certificato di destinazione d'uso relativo alle particelle n.186 e 378 al foglio di mappa n.18 in Catasto Terreni del Comune di San Vittore del Lazio, dal quale risulta il vincolo dell'uso civico.

L'istanza di modifica di destinazione d'uso delle particelle gravate da uso civico, presentata da ACEA Ambiente srl con nota del 08/06/2021 prot.n. 3343, deve essere necessariamente ricompresa nel procedimento in oggetto, per i motivi già esposti nella comunicazione del 29/11/2021.

Ne consegue che, inoltre, **non può considerarsi rispettata la condizione posta dal parere della Direzione Regionale Pianificazione Urbanistica, Paesistica e Territorio del 19/11/2021 prot.n.953538**, per la quale *“in caso di certificazione comunale che attesti la presenza di gravame di uso civico nell'area d'intervento, il presente parere non potrà ritenersi efficace dovendosi procedere alle necessarie verifiche di ammissibilità per le quali attivare le necessarie procedure”.*

## 3. Vincolo ex Art.142, comma 1 lettera c), DLgs 22 Gennaio 2004 n. 42 smi, sul corso di acqua pubblica “Fosso Castagna”.

Il parere della Direzione Regionale Pianificazione Urbanistica, Paesistica e Territorio del 19/11/2021 prot.n.953538, in relazione al rilievo del Comune di San Vittore sull'esistenza di vincolo ex Art.142, comma 1 lettera c), DLgs.vo n.42/2004 smi, ovvero del divieto di modifica dello stato dei luoghi nella fascia di m 150 dalle sponde del suddetto corso d'acqua, ha argomentato che:



*“in relazione al corso d’acqua denominato “Fosso Castagna” si evidenzia che nel verbale della riunione interna della Regione Lazio in data 05.10.2021 è stata riscontrata la segnalazione del Comune di San Vittore del Lazio il quale indicava come acqua pubblica il corso d’acqua denominato “Fosso Castagna”, posto in adiacenza alla nuova viabilità di progetto e contestualmente nelle aree deputate dalla realizzazione della 4<sup>a</sup> linea del termovalorizzatore. Al riguardo, nel successivo Verbale della II<sup>o</sup> CdS del 25.10.2021, a seguito del coinvolgimento del dirigente dell’Area Pianificazione Paesaggistica e di Area Vasta competente in materia, è stato accertato che tale “corso d’acqua non è censito tra i corsi d’acqua pubblica elencati nella Gazzetta Ufficiale del 1910 e che non sono pervenute osservazioni da parte del Comune all’ultimo PTPR recentemente approvato, fatto che conferma l’esattezza del PTPR approvato che non considera vincolato il fosso”.*

Il dettato dell’Art.142 comma 1, del Codice dei Beni Culturali recita:

*“Sono **comunque** di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni di questo Titolo: c) i fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna”.*

Pertanto, l’art. 142 individua **le aree vincolate direttamente dalla legge** in ragione del loro valore ambientale e geografico e, quindi, senza bisogno di atti amministrativi o della ricognizione contenuta del Piano Paesaggistico Regionale.

Le previsioni contenute nella citata norma, *“hanno valore di disposizioni inderogabili adottate dallo Stato nell’ambito della legislazione di sua competenza esclusiva, ai sensi dell’art. 117, comma 2, lettera a), della Costituzione, come conferma l’indicazione dell’art. 2 del d.lgs. stesso, che include nella definizione generale di beni paesistici «gli immobili e le aree indicati dall’art. 134», che, a sua volta, fa espressa menzione (lettera b) delle «aree indicate dall’art. 142». Tale qualificazione implica che altri beni siano obbligatoriamente soggetti a tutela in forme che i Piani regionali potranno o meno disciplinare in concreto, secondo i contenuti dell’art. 143 del d.lgs. in parola, senza però giungere ad escludere la necessità dell’autorizzazione che di tale tutela è il momento ineludibile”* (Cons. Stato, sez. VI, 27 aprile 2006).

Infatti, il vincolo *ope legis* non dispone l’assoluta immutabilità delle aree su cui incombe, ma il necessario espletamento della preventiva procedura di autorizzazione da parte dell’Autorità competente.

Inoltre, è ampiamente consolidato il principio secondo il quale *“i fiumi e i torrenti sono soggetti a tutela paesistica di per sé stessi, a prescindere dall’iscrizione negli elenchi delle acque pubbliche, che ha efficacia costitutiva del vincolo paesaggistico solo per le acque fluenti di minori dimensioni e importanza, vale a dire per i corsi d’acqua che non sono né fiumi né torrenti”* (Cons. Stato, VI, 4 febbraio 2002, n. 657, Sez. VI, n. 3264, del 27 giugno 2014).

Ebbene, il corso d’acqua Fosso Castagna:

- è censito nel PTPG della Provincia di Frosinone, come risulta dall’estratto del SIT del detto Piano già depositato in Cds;
- è catastalmente rilevato e censito quale corso di acqua demaniale;
- è iscritto nei corsi di acqua pubblica gestiti dal Consorzio Valle del Liri.



# COMUNE DI SAN VITTORE DEL LAZIO

## MEDAGLIA D'ARGENTO AL MERITO CIVILE

PROVINCIA DI FROSINONE

VIA S.CROCE, CAP.03040

TEL. 0776-335037 - Fax 0776 335453

ufficiotecnico@comune.sanvittoredellazio.fr.it

Inoltre, il nulla osta idraulico della Provincia di Frosinone -allegato da Acea Ambiente srl agli atti della CdS, fascicolo n.135 del box della Regione Lazio- è stato reso ai sensi R.D.L. n. 523/1904, ergo sul presupposto che il Fosso Castagna è un corso di acqua pubblica, come del resto asserito dallo stesso proponente nella Relazione Tecnica resa nel corso del procedimento del rilascio dell'atto provinciale.

In questa prospettiva, l'istruttoria svolta dalla Direzione Regionale in parola, che si è limitata a verificare il mero censimento del "Fosso Castagna" all'interno del PTPR del Lazio, **non è sufficiente ad escludere l'esistenza del vincolo.**

\*

Si allegano:

1. Delibera di Giunta n.58 del 19/03/1991;
2. Delibera di Giunta Comunale n.55 del 19/03/1991;
3. nota del 21/09/2021 di Acea Ambiente srl;
4. Parere Soprintendenza del 07/01/2022.

Il Responsabile del Settore 3  
(LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO ED AMBIENTE)  
Ing. Domenico Iannetta

Visto  
Il Sindaco  
Avv. Nadia Bucci